



Comune di **OZZERO**

Provincia di Milano

*Ufficio del Sindaco*

---

---

# **ORDINANZA**

## **SINDACO**

N. 11 del 05.06.2014

***Oggetto:***

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.

***Soggetti destinatari:***

PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI AREE, FONDI ECC.



## IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale di Milano – Via E. Breda, 28 – 20126 Milano , prot. RFI.- DPR-DTP\_MI.GOT.UN\A0011\P\2014\0001675 del 05/05/2014 assunto agli atti del Comune di Ozzero con P.G. 2766 del 9/05/2014, avente ad oggetto "*Richiesta ordinanza sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi interferenti con la sede ferroviaria*";

VISTO il verbale dell'assemblea dei Presidenti di seggio in data 02/06/2014, con la quale il sottoscritto è stato nominato Sindaco del Comune di Ozzero a seguito delle elezioni amministrative del 25/05/2014;

Riconosciuta la necessità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO che l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita:

*"1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

*2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.*

*3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*

*4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.*

*5. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.*

*6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";*

VISTO che l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 recita:

*"1. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";*

CONSIDERATI i rischi di:

- a) possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo e interruzione della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- b) pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Milano ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Ozzero, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, nonché di mantenere anche per il futuro lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

## **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza, per quanto di competenza, a:

- ✓ ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- ✓ alla Prefettura di Milano;
- ✓ al Comando Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso (MI);
- ✓ alla Polizia Locale di Abbiategrasso (MI);
- ✓ alla Protezione Civile di Abbiategrasso (MI);
- ✓ al Consorzio Parco Valle del Ticino (MI);
- ✓ a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Via E. Brera, 28 – 20126 Milano, ai fini dei controlli di competenza (combinato disposto artt. 19 – 71 del DPR 753/80);
- ✓ divulgata mediante affissione nel territorio del Comune di Ozzero, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

## **RENDE NOTO**

- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- che il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, e del personale autorizzato all'accesso alle aree ferroviarie secondo quanto disposto dal DPR 753/80.

## **AVVERTE**

Avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso presso il TAR Lombardia entro 60 gg. dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica all'Albo pretorio comunale on-line.

Ozzero, 05/06/2014

## **IL SINDACO**

Ing. Guglielmo VILLANI